

Semestrale Anno IX - n. 2-2014 luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

18



## Diritto e Religioni

Semestrale Anno IX - n. 2-2014

# Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile Walter Pellegrini *Direttore* Mario Tedeschi

Segretaria di redazione Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

#### Parte I

Sezioni Antropologia culturale Diritto canonico

Diritto canonico Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico Sociologia delle religioni e teologia Storia delle istituzioni religiose DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli G.J. Kaczyński, M. Pascali R. Balbi, O. Condorelli

#### Parte II

Settori

Giurisprudenza e legislazione amministrativa Giurisprudenza e legislazione canonica Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria

Giurisprudenza e legislazione internazionale Giurisprudenza e legislazione penale Giurisprudenza e legislazione tributaria RESPONSABILI
G. Bianco
P. Stefanì

L. Barbieri, Raffaele Santoro, Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali S. Testa Bappenheim

V. Maiello A. Guarino

Parte III

Settori

Letture, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

M. Tedeschi

#### Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

## La procedura per lo scioglimento del matrimonio non sacramentale in favorem fidei

FEDERICO GRAVINO

### 1. Le fattispecie secondo le Norme Potestas Ecclesiae

Nato per tutelare coloro che si convertivano alla Chiesa cattolica e volevano poi sposarsi con chi già era battezzato ma vivevano in territori in cui non era possibile professare liberamente la propria fede, l'istituto dello scioglimento del matrimonio non sacramentale in favorem fidei ancora oggi si erge a baluardo della libertà religiosa di chi, già sposato ma convertitosi e ricevuto il battesimo, intenda passare a nuove nozze con una parte che consenta di esercitare liberamente i dettami della propria fede.

È, dunque, un istituto che consente di promuovere la più ampia libertà religiosa dei fedeli<sup>1</sup>, specie all'interno della nostra società<sup>2</sup> che si va facendo sempre più piccola<sup>3</sup> e sempre più caratterizzata da multietnicità e multireligiosità<sup>4</sup>, rendendo le unioni che ne scaturiscono un'occasione propizia e pri-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. Alessandro Ferrari, Una libertà per due? Oltre l'incommensurabilità, per un diritto di libertà religiosa mediterraneo, in AA.Vv., Diritto e religione nell'Islam mediterraneo. Rapporti nazionali sulla salvaguardia della libertà religiosa: un paradigma alternativo?, a cura di Alessandro Ferrari, Il Mulino, Bologna, 2012, p. 7 ss.; BARBARA GHIRINGHELLI, Coppie miste, coppie cristiano-islamiche. Quando l'integrazione è a tre livelli: coppia, famiglia e comunità, società e istituzioni, in AA.Vv., Islam e integrazione in Italia, a cura di Antonio Angelucci, Maria Bombardieri, Davide Tacchini, Marsilio Editore, Venezia, 2014, p. 149 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cfr. Luciano Musselli, Mario Tedeschi, Manuale di diritto canonico, Monduzzi, Bologna, 2006, p. 232 ss., i quali evidenziano che la materia è diventata di grande attualità anche in Italia per il moltiplicarsi dei matrimoni misti, compresi quelli celebrati con dispensa dall'impedimento di disparità di culto e, in particolare, di quelli islamo-cristiani, matrimoni che non raramente sfociano in separazioni e divorzi.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr. Joseph Ratzinger, Fede, verità, tolleranza. Il Cristianesimo e le religioni del mondo, Cantagalli, Siena, 2005, p. 7 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr. Antonio Fuccillo, Raffaele Santoro, Giustizia, diritto, religioni. Percorsi nel diritto ecclesiastico civile vivente, Giappichelli, Torino, 2014, p. 1 ss.; Mario Tedeschi, Multireligiosità e reazione

vilegiata e trasformando la famiglia in un interessante laboratorio interculturale<sup>5</sup>. D'altronde, lo stesso ordinamento canonico si contraddistingue per una certa "apertura" sia verso gli uomini, affinchè siano accolti tutti senza alcuna discriminazione<sup>7</sup>, sia verso gli altri ordinamenti, per la creazione di un costruttivo dialogo con essi, anche alla luce del fine ultimo che consente di comprendere il diritto della Chiesa, la *salus animarum*<sup>8</sup>, "strumento infallibile per penetrare l'essenza di numerosi istituti e fenomeni tipicamente canonistici"<sup>9</sup>.

La forma di scioglimento del matrimonio in esame è disciplinata dalle Norme *Potestas Ecclesiae*, approvate da Giovanni Paolo II il 16 febbraio 2001 ed emanate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede il 30 aprile 2001, nella memoria di S. Pio V. Esse, tuttavia, non sono state pubblicate negli *Acta Apostolicae Sedis*, ma sono state spedite direttamente agli Ordinari dei luoghi per evitare il pericolo che i mass-media presentassero la Chiesa come favorevole verso la prassi divorzile<sup>10</sup>.

Le norme vigenti sono introdotte da una prefazione storico-giuridica, in cui si presenta la storia del privilegio paolino e dello scioglimento in favore della fede, per poi dividersi in due parti, chiaramente distinte in norme so-stanziali e norme procedurali. Parte della dottrina<sup>11</sup> obietta che tale divisione non è necessaria visto che, eccetto l'art. 1, tutte sono norme di natura procedurale, anche se alcune stabiliscono requisiti e condizioni per poter procedere; altri, invece, sostengono l'utilità di una simile divisione distinguendo chiaramente tra le condizioni costitutive e pastorali e la fase istruttoria del

giuridica: contributi congressuali, in AA.Vv., Multireligiosità e reazione giuridica, a cura di ANTONIO FUCCILLO, Giappichelli, Torino, 2008, p. 11 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cfr. Stefano Allievi, *Doppio misto. Le coppie interetniche in Italia*, in *Il Mulino*, 1997, p. 966 ss.; Barbara Ghiringhelli, *Coppie e matrimoni islamo-cristiani: questioni culturali e pastorali*, in Aa.Vv., *Chiesa e Islam in Italia. Esperienze e prospettive di dialogo*, a cura di Andrea Pacini, Paoline, Milano, 2008, p. 214 ss.; circa i profili interculturali della famiglia, cfr. Mario Ricca, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Torri del Vento, Palermo, 2012, p. 335 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cfr. Salvatore Berlingó, Marta Tigano, Lezioni di diritto canonico, Giappichelli, Torino, 2008, p. 59 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cfr. Francesco Catozzella, *Il matrimonio: i canoni preliminari*, in Aa.Vv., *Manuale di diritto canonico*, a cura di Manuel Jesus Arroba Conde, Lateran University Press, Roma, 2014, p. 185 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cfr. Piero Pellegrino, Lezioni di diritto canonico, Giappichelli, Torino, 2004, p. 7 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Pio Fedele, Discorso generale su l'ordinamento canonico, Cedam, Padova, 1974, p. 30 ss.

<sup>10</sup> Cfr. Andrés Corsino Álvarez-Cortina, HÉctor Franceschi, Dolores García Hervás, Carmen Garcimartín, Joaquín Mantecón, Miguel Ángel Ortiz, Manual de Derecho Matrimonial Canónico, Colex, Madrid, 2002, p. 273 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Cfr. Janusz Kowal, Lo scioglimento del matrimonio in favorem fidei, in Aa.Vv., Diritto matrimoniale canonico, vol. III, LEV, Città del Vaticano, 2005, p. 450 ss.

processo nello stato diocesano, anche se persiste una certa conformità sia con la regolamentazione precedente a riguardo, sia con le analoghe norme emanate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nel passato e anche recentemente<sup>12</sup>.

Resta, inoltre, acquisita e indiscussa la competenza della Chiesa sulla potestà e sull'esercizio di essa nelle fattispecie di scioglimento per privilegio petrino e in favore della fede<sup>13</sup>: il Pontefice ha tale autorità in forza della potestà vicaria, ovvero potestà ministeriale<sup>14</sup>. I teologi e i canonisti<sup>15</sup> hanno cercato in vario modo di illustrare la natura di questa potestà particolare: ad esempio, riconducendola al ruolo specifico di Vicario di Cristo che il Romano Pontefice svolge oltre a quello di Vescovo di Roma e di Capo della Chiesa<sup>16</sup>; ovvero riportandola alla potestà sacra annessa per sé all'ufficio episcopale, ma limitata nel suo esercizio concreto dal Pontefice in forza del diritto inerente al suo ufficio e in vista di un'utilità comune, come ad esempio la unitarietà della prassi relativa a una determinata funzione. La questione dottrinale è ancora aperta: è sufficiente ricordare, tuttavia, che il vigente ordinamento canonico riconosce solo al Pontefice una competenza attiva nello scioglimento di matrimoni in favorem fidei, ragion per cui l'esercizio di questa facoltà, in alcuni casi, viene anche denominato privilegio petrino<sup>17</sup>.

La Parte I delle Norme disciplina gli aspetti sostanziali che sottendono lo scioglimento in favorem fidei. L'art. 1 indica le condizioni, richieste ad validitatem<sup>18</sup>, che rendono valido lo scioglimento del matrimonio non sacramentale: "II matrimonio contratto dalle parti, delle quali almeno una non sia battezzata, può essere sciolto dal Romano Pontefice in favore della fede, purché il matrimonio stesso non sia stato consumato dopo che ambedue i coniugi hanno ricevuto il battesimo". Esse sono: l'assenza del battesimo di almeno uno dei coniugi durante tutto il tempo della vita coniugale, il che consente

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Cfr. Luigi Sabbarese, Elias Frank, Scioglimento in favorem fidei del matrimonio non sacramentale, UUP, Città del Vaticano, 2010, p. 41 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Cfr. Robertus Rubiyatmoko, Competenza della Chiesa nello scioglimento del vincolo del matrimonio non sacramentale. Una ricerca sostanziale sullo scioglimento del vincolo matrimoniale, Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1998, p. 190 ss.

Cfr. PAOLO MONETA, Il matrimonio nel nuovo diritto canonico, ECIG, Genova, 1998, p. 240 ss.

Cfr. Andrea Migliavacca, Procedimenti amministrativi per lo scioglimento del vincolo coniugale, in AA.Vv., I giudizi nella Chiesa, Processi e procedure speciali, a cura del GIDDC, Glossa, Milano, 2008, p. 155 ss.; Giuseppe Dalla Torre, Lezioni di diritto canonico, Giappichelli, Torino, 2009, p. 191 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Cfr. Felice Cappello, De Matrimonio, V, Marietti, Roma, 1950, p. 750 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Cfr. Paolo Bianchi, Matrimoni misti e scioglimento di matrimonio: l'art. 47 del decreto generale CEI sul matrimonio canonico, in Quaderni di diritto ecclesiale, 1992, p. 315 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Cfr. Pietro Amenta, Le procedure in materia di matrimonio canonico: storia, legislazione e prassi, LEV, Città del Vaticano, 2008, p. 90 ss.

lo scioglimento del matrimonio per dispensa pontificia poiché esso manca del carattere sacramentale<sup>19</sup>; la non consumazione del matrimonio<sup>20</sup> nel caso in cui la parte non battezzata, o entrambi i coniugi non battezzati, abbia ricevuto il battesimo.

Le condizioni in esame, sia nelle Norme del 1934 che in quelle del 1973, erano indicate come condizioni *sine qua non*; nelle Norme del 2001, invece, è usata la congiunzione "*dummodo*", da interpretare secondo il can. 39 come condizioni essenziali per la validità.

Probabilmente, la formula precedente era più chiara e più idonea a far rilevare meglio l'assoluta necessità delle due condizioni, mentre quella attuale è più densa e tecnica. Ad ogni modo, si tratta di due condizioni che, anche se non fossero espresse, opererebbero di per sé ugualmente, in forza del principio generale dell'assoluta indissolubilità del matrimonio rato e in quanto tale consumato<sup>21</sup>.

Il dicastero competente a esaminare i singoli casi da presentare al Sommo Pontefice per ottenere la dispensa è individuato dall'art. 2 nella Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale esamina i casi e valuta l'opportunità o meno di sottoporre al giudizio pontificio il caso esaminato. Tuttavia, si potrebbero verificare conflitti di competenza<sup>22</sup> tra la Congregazione per la Dottrina della Fede e la Rota Romana, ora competente al posto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti<sup>23</sup>, qualora si presenti all'esame il caso di un matrimonio in cui i coniugi abbiano ricevuto il battesimo durante la vita coniugale ma questo, pur essendo divenuto rato, è rimasto non consumato<sup>24</sup>: mentre la competenza nei casi di matrimoni non rati e non consumati spetta alla Congregazione per il Culto Divino e la Di-

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Cfr. Luigi Sabbarese, Consenso, fede e dignità sacramentale nel matrimonio tra battezzati all'interno della società contemporanea, in Aa. Vv., I vizi del consenso matrimoniale canonico, a cura di Raffaele Santoro, Claudio Marras, UUP, Città del Vaticano, 2012, p. 13 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Per una definizione di consumazione del matrimonio, cfr. Andrea D'Auria, *Una caro e consumazione del matrimonio. Alcune considerazioni*, in *Periodica de re canonica*, 2014, p. 241 ss.; Janusz Kowal, *La consumazione del matrimonio tra la tradizione e il positivismo giuridico*, in *Periodica de re canonica*, 2012, p. 441 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Cfr. JANUSZ KOWAL, Lo scioglimento del matrimonio in favorem fidei, cit., p. 151 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Per alcuni autori, pare non sussista l'eventualità di conflitti: *ex plurimis*, cfr. John Joseph Kennedy, *The dissolution of marriage in favor of the faith: new norms invite a new look at our pratice*, in *Canon Law Society of America*, 2005, p. 123 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Dal 1° ottobre 2011, la competenza sulle cause di inconsumazione del matrimonio è stata trasferita al nuovo ufficio costituito presso il Tribunale della Rota Romana, con motu proprio *Quaerit semper* del 30 agosto 2011.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Cfr. Paolo Moneta, Le nuove norme per lo scioglimento del matrimonio in favore della fede, in Il Diritto Ecclesiastico, 2002, p. 1334 ss.

sciplina dei Sacramenti, i conflitti di competenza circa matrimoni rati e non consumati "post utriusque baptismum", casi nei quali si può ricorrere anche alla soluzione in favore della fede<sup>25</sup>, sono soggetti, invece, a dubbio su quale sia il dicastero competente. Si ritiene che siano le circostanze relative al favor fidei ad essere fondamentali in questa fattispecie per concedere la dispensa, mentre il fatto dell'inconsumazione, pur se teologicamente molto rilevante, non ha particolare significato nel campo pratico e pastorale, ragion per cui sembra che la ratio legis esiga che tali casi vengano trattati esclusivamente dalla Congregazione per la Dottrina della Fede<sup>26</sup>.

L'art. 4 delle Norme prevede le due condizioni essenziali perché si possa concedere la grazia dello scioglimento, richieste *ad liceitatem* e non per la validità<sup>27</sup>, sussistenti al momento della concessione: l'impossibilità di restaurare la convivenza coniugale, il che può verificarsi, ad esempio, quando alla separazione sia seguito il divorzio con un nuovo matrimonio, oppure quando in una mera unione di fatto sia nata la prole. È necessario che risulti il fallimento e la conseguente rottura del matrimonio senza alcuna possibilità di recupero perché ormai tra le parti si è radicato in maniera insanabile un dissidio tale che i possibili tentativi di ricomporre l'unione non hanno sortito esito positivo. Tuttavia, sono escluse come insufficienti le difficoltà, anche molto grandi, causate, ad esempio, dai litigi e disaccordi familiari; si richiede, invece, una vera impossibilità, da valutare secondo tutte le circostanze e che può aversi nonostante i tentativi di riconciliazione<sup>28</sup>. Inoltre, la *pars oratrix*, che richiede lo scioglimento, non deve aver provocato per sua colpa, esclusiva o almeno prevalente, il naufragio della convivenza coniuga-

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Cfr. Raffaele Melli, *La Congregazione del Culto Divino e della Disciplina dei Sacramenti*, in Piero Antonio Bonnet, Carlo Gullo, *La Curia romana nella Cost. ap. "Pastor Bonus"*, LEV, Città del Vaticano, 1990, p. 277 ss.; in altra direzione, invece, Orazio Pepe, *Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti*, in Aa.Vv., *Commento alla Pastor Bonus e alle norme sussidiarie della Curia Romana*, a cura di Pio Vitto Pinto, LEV, Città del Vaticano, 2003, p. 95 ss., è propenso a conciliare eventuali conflitti e spiega che riguardo al matrimonio non sacramentale tra un battezzato e un non battezzato o tra due non battezzati che rimane non consumato, può essere istruito il processo sia sotto il profilo di *rato et non consummato* presso la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, sia sotto il profilo dello scioglimento *in favorem fidei* presso la Congregazione per la Dottrina della Fede. Qualora il caso non sia provato sotto il profilo scelto dal Vescovo diocesano che ha iniziato il processo e venga rimandato in diocesi, resterebbe la possibilità che sia istruito sotto l'altro profilo.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Cfr. Antonio Silvestrelli, *Scioglimento del matrimonio in favorem fidei*, in Aa.Vv., *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, LEV, Città del Vaticano, 1992, p. 196 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Cfr. Pietro Amenta, *Le procedure in materia di matrimonio canonico: storia, legislazione e prassi*, cit., p. 91 ss., il quale precisa che non si tratta di condizioni *facoltative*, pur essendo definite *aggiuntive*, perché richieste *ad liceitatem*.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Cfr. Janusz Kowal, Lo scioglimento del matrimonio in favorem fidei, cit., p. 453 ss.

le<sup>29</sup>, né la parte con cui il richiedente intende contrarre nuove nozze, perché anch'essa viene a beneficiare dello scioglimento.

La dottrina ha, inoltre, sottolineato che mentre l'Istruzione del 1973 disponeva che "la parte richiedente non sia stata causa colpevole", staccandosi alquanto dalla realtà della vita quotidiana, nella quale il più delle volte i dissidi si devono ad entrambi i coniugi, la nuova Norma, invece, precisa più realisticamente che "la parte richiedente non deve essere causa colpevole esclusiva o prevalente del naufragio della convivenza", facendo riferimento non ad una generica colpa ma solo a comportamenti di notevole gravità che hanno inciso in modo fortemente negativo sul normale svolgimento della vita coniugale e per i quali è più facile risalire alla responsabilità personale di uno dei coniugi: nel caso di dubbio circa la prevalenza della colpa della parte richiedente, si può ritenere la non esistenza della sua responsabilità, oppure applicare il can. 1150 secondo cui "nel dubbio il privilegio della fede gode del favore di diritto".

Altra perplessità potrebbe sorgere se si considera l'importanza che nella visione cristiana assume il pentimento, specialmente se accompagnato dalla sincera e comprovata volontà di cambiare vita: di fronte a tale situazione, la Chiesa non può non rispondere con disponibilità, comprensione e misericordia<sup>30</sup>. Anzi, proprio in questi casi, la grazia pontificia potrebbe più profondamente assolvere quella specifica funzione cui è indirizzata, il *favor fidei* e la *salus animarum*, agevolando e incoraggiando il soggetto nel suo cammino di conversione.

Importanza determinante per la concessione della grazia pontificia riveste la persona con cui il richiedente intende contrarre, o convalidare, un nuovo matrimonio: a tal fine, l'art. 5 richiede la prestazione delle *cautiones*<sup>31</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Cfr. Paolo Moneta, *Le nuove norme per lo scioglimento del matrimonio in favore della fede*, cit., p. 1334 ss., il quale sostiene che per comprendere la *ratio* di questo requisito occorre considerare che lo scioglimento del vincolo coniugale costituisce una grazia e non un diritto spettante al fedele, alla pari di quello a veder riconosciuta la nullità del proprio matrimonio. Esso deve, quindi, essere accordato solo a persone che, per il loro comportamento e per i principi morali che hanno dimostrato di seguire, ne siano in qualche modo meritevoli. Sarebbe indubbiamente motivo di disapprovazione e disorientamento (o scandalo, come si diceva una volta) presso la comunità dei fedeli veder premiato con lo scioglimento ed ammesso a nuove nozze un soggetto che ha tenuto comportamenti contrari ai doveri morali, umani e giuridici dello stato coniugale, facendo naufragare il proprio matrimonio.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Cfr. Paolo Moneta, *Le nuove norme per lo scioglimento del matrimonio in favore della fede*, cit., p. 1341 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Cfr. Luigi Sabbarese, Lo scioglimento del matrimonio in favore della fede: la fase diocesana della procedura, in Aa.Vv., Lo scioglimento del matrimonio canonico, a cura di Associazione Canonistica Italiana, LEV, Città del Vaticano, 2013, p. 73 ss., il quale sottolinea che nelle "Note riguardanti gli aspetti documentali e procedurali delle cause in favore della fede", n. 5, le cauzioni sono definite

nel caso in cui il nuovo matrimonio avvenga con persona non battezzata o battezzata non cattolica, in quanto le vicende del matrimonio ormai naufragato non sono da sole sufficienti ad integrare quel *favor fidei* che ne costituisce il fondamento giustificativo, ma occorre che il *favor fidei* investa anche il nuovo matrimonio, che sia soprattutto da questo che il richiedente tragga un beneficio spirituale, un aiuto da intraprendere o a proseguire il proprio cammino di fede.

Tali cautiones, di cui all'art. 5 e ai cann. 1124-1125 CIC, riguardano due obblighi fondamentali della parte cattolica: allontanare i pericoli di abbandonare la fede e battezzare ed educare la prole nella Chiesa cattolica. Tuttavia, dal confronto con il can. 1125 sulle cauzioni nei matrimoni misti<sup>32</sup>, risultano chiare differenze: l'art. 5 chiede alla parte cattolica solo che "si dichiari pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede" ma nulla dice circa l'obbligo di battezzare ed educare la prole nella Chiesa cattolica; il can. 1125, invece, prevede anche che la parte cattolica presti la sincera promessa "di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica". Solo indirettamente l'art. 5 prevede quest'ultimo obbligo, disciplinando che "la parte non cattolica si dichiari pronta a lasciare alla parte cattolica la libertà di professare liberamente la propria religione e di battezzare ed educare cattolicamente i figli"; circa la parte acattolica, l'art. 5 esige che essa si dichiari "pronta a lasciare alla parte cattolica la libertà di professare liberamente la propria religione e di battezzare ed educare cattolicamente i figli", mentre il can. 1125 dispone solo che la parte acattolica "sia tempestivamente informata così che consti che questa è realmente consapevole della promessa e dell'obbligo della parte cattolica": circa le firme del documento delle cauzioni, l'art. 5 stabilisce che esso sia firmato da entrambe le parti, mentre il can. 1125 nulla dice in merito, rimettendo alla Conferenza Episcopale di stabilire tutto quanto concerne le modalità delle cauzioni.

La nuova formulazione dell'art. 5 riguardo alle cauzioni ha consentito anche di superare le dispute relative al valore delle stesse date senza sincerità e alla possibilità di dichiarare il nuovo matrimonio nullo per causa dell'impedimento del vincolo. Inoltre, sciolto il primo matrimonio nel momento della concessione della grazia, le persone restano libere di celebrare un matrimonio anche con altre persone che non siano quelle con le quali

<sup>«</sup>elemento essenziale per la celebrazione di un matrimonio tra una parte cattolica e una parte non cattolica».

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Sul confronto tra le interpellanze tipiche del privilegio paolino, le garanzie o "cauzioni" dei matrimoni misti e l'applicazione dello scioglimento *in favorem fidei*, cfr. GIAN PAOLO MONTINI, *Le garanzie o "cauzioni" nei matrimoni misti*, in *Quaderni di diritto ecclesiastico*, 2006, p. 288 ss.

si prospettava il matrimonio al momento di chiedere la grazia<sup>33</sup>. È chiaro, dunque, che la *ratio* della norma in esame è assicurare il bene della fede: non è più richiesta, infatti, la conversione della persona non battezzata, la quale implora il privilegio della fede, ma il procedimento può dare l'opportunità di insegnarle la dottrina cattolica sul matrimonio, di spiegarle il senso della libertà religiosa o l'esigenza di lasciar battezzare ed educare i figli nella religione cattolica<sup>34</sup>.

Al fine, poi, di evitare che si possa pensare ad un atteggiamento della Chiesa disattento alla indissolubilità del vincolo coniugale<sup>35</sup>, l'art. 6 delle Norme non ammette la domanda dello scioglimento *in favorem fidei* di un matrimonio la cui celebrazione o convalidazione è stata possibile grazie allo scioglimento *in favorem fidei* del matrimonio precedente di uno dei coniugi: è inutile, in tal caso, iniziare nella diocesi un processo che riguarda un caso simile perché, trattandosi di una grazia, la Chiesa non intende concederla più di una volta alla medesima persona.

Altra fattispecie disciplinata dalle Norme, all'art. 7, è quella relativa alla possibilità di chiedere lo scioglimento del matrimonio contratto con la dispensa dall'impedimento di *disparitas cultus*<sup>36</sup>, che prevede ben tre situa-

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Cfr. Janusz Kowal, *Lo scioglimento del matrimonio in favorem fidei*, cit., p. 457 ss., il quale pone in risalto che finora, secondo la prassi della Congregazione, la parte oratrice doveva presentare al Santo Padre un'ulteriore supplica, informando della nuova scelta ed esponendo le ragioni che l'hanno motivata. In seguito, veniva fatto un supplemento di istruttoria relativo a questo punto e per accertare che nella nuova comparte esistono i requisiti richiesti o almeno si richiedeva la testimonianza del parroco oppure le *cautiones*, a seconda della fattispecie. Adesso, generalmente i due coniugi coinvolti nel matrimonio sciolto, dal momento della concessione della grazia restano *in statu libero* per poter contrarre validamente un altro matrimonio con qualsiasi persona, salve le leggi irritanti e inabilitanti del Codice Latino e di quello delle Chiese Orientali. Perciò, sembra che di regola, una volta inviato il rescritto alla diocesi, sarebbe bene evitare ogni pratica burocratica non necessaria nei confronti della Santa Sede, a meno che nel rescritto della Congregazione per la Dottrina della Fede esista un *vetitum*. L'autore sottolinea *di regola*, perché tale possibilità dovrebbe essere esclusa nei casi in cui l'oratore intende contrarre ulteriori nozze con una persona che secondo le Norme della Congregazione per la Dottrina della Fede non avrebbe potuto essere presentata come motivo per ottenere lo scioglimento del precedente matrimonio.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Cfr. Andrea D'Auria, *Libertà del fedele e scelta della vocazione*. La tutela giuridica del can. 219 CIC, UUP, Città del Vaticano, 2012, p. 227 ss., che evidenzia come la possibilità per la suprema autorità della Chiesa di sciogliere un matrimonio valido comporti una vistosa tensione tra il *favor matrimonii*, il diritto a permanere nello stato di vita matrimoniale e il *favor fidei*. Tuttavia, la compressione dello *ius connubii* si spiega per il fatto che la Chiesa ha sempre tenuto prevalente il *favor fidei*, cioè la possibilità per il coniuge battezzato di costituire una famiglia secondo il piano e il volere di Dio, rispetto al *favor matrimonii*.

<sup>35</sup> Cfr. Joaquin Labelle, Les incidences pastorals de la dissolution du marriage non sacramental en faveur de la foi, in Studia canonica, 1999, p. 54 ss.

<sup>36</sup> Cfr. José Fernández Castaño, Il sacramento del matrimonio, Pioda, Roma, 1994, p. 511 ss., il quale riporta le notevoli perplessità in merito, poi superate dalla convinzione che pur trattandosi del matrimonio di un battezzato, celebrato con dispensa dell'autorità ecclesiastica e nella forma

zioni in cui l'oratore può trovarsi: ex § 1: "La domanda per lo scioglimento del vincolo di un matrimonio non sacramentale contratto con dispensa dall'impedimento di disparità di culto può essere presentata al Sommo Pontefice se la parte cattolica intenda contrarre nuove nozze con una persona battezzata". È esposto il principio generale, valevole per tutte e tre le ipotesi, per cui il nuovo matrimonio deve essere sempre sacramentale, non avendo rilevanza che la parte con cui l'oratore intenda contrarre nuove nozze sia cattolica o acattolica battezzata<sup>37</sup>. Nell'ipotesi in esame, non saranno possibili nuove nozze con una parte non battezzata che non abbia intenzione di convertirsi<sup>38</sup>.

In considerazione di ciò, la Conferenza Episcopale dello Zambia aveva chiesto l'abrogazione di tale norma, poiché costituente una grave difficoltà specie in regioni in cui i cattolici sono in minoranza e non hanno altra possibilità di esercitare il loro ius connubii se non con un non battezzato, ma ha ottenuto risposta negativa dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. in data 19 ottobre 1977, perché si voleva evitare che il nuovo matrimonio da contrarre, sempre con dispensa dall'impedimento di disparità di culto, subisse la stessa sorte di quello da sciogliere e già contratto con la stessa dispensa.

Inoltre, il § 2 regola un caso molto simile al precedente, per cui la parte oratrice non battezzata intende ricevere il battesimo e passare a nuove nozze con una parte battezzata: è essenziale, in tale ipotesi, accertare la sincerità della conversione della parte oratrice.

Ancora, il § 3 considera il caso in cui vi sia il dubbio prudente circa la sincerità della conversione sia della parte oratrice sia della parte che si intende sposare: "Il vescovo non inoltri alla Congregazione per la Dottrina della Fede le richieste se ci fosse un prudenziale dubbio sulla sincerità della conversione della parte richiedente o della parte promessa in matrimonio.

prevista dal diritto canonico, esso non è un matrimonio sacramentale e quindi non acquista quella indissolubilità che si sottrae all'intervento di qualunque potestà umana.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Congregazione per la Dottrina della Fede, Responsum Part. Excellentissime, in Leges Ecclesiae, 1980: «Pars non baptizata petere nequit dissolutionem matrimonii in favorem fidei, nisi convertatur; pars vero catholica tandem dispensationem petere potest dummodo non intendat novas nuptias contrabere cum dispensatione ab impedimento disparitatis cultus».

<sup>38</sup> Cfr. ANTONINO ABATE, *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica*, Paideia, Roma-Brescia, 1985, p. 289 ss., il quale sottolinea che la ratio del divieto in esame è che non si vuole lasciar contrarre altri matrimoni che possano necessitare, in caso di fallimento, di una nuova petizione al Papa e, quindi, sollecitare una nuova dispensa; PIETRO AMENTA, Le procedure in materia di matrimonio canonico: storia, legislazione e prassi, cit., p. 97 ss., rileva che, poiché la norma comporta il divieto di presentare i casi di cattolici che desiderino contrarre seconde nozze nuovamente con una parte non battezzata, essa rientra tra i casi in cui mancano del tutto i presupposti principali stabiliti ad valorem e che comportano il rigetto assoluto della domanda.

benché una delle due o ambedue abbiano ricevuto il battesimo", ritenendo preferibile non presentare alla Congregazione per la Dottrina della Fede la richiesta se prima non sia eliminato ogni dubbio circa la sincerità della conversione<sup>39</sup>. Un'attenuazione alla precedente regola<sup>40</sup> è prevista dall'art. 8 per i casi in cui si intende contrarre nuove nozze con un catecumeno: "Quando trattasi di un matrimonio che sarà celebrato da un catecumeno, le nozze siano rinviate a dopo il battesimo: se ciò non fosse possibile per gravi cause, si abbia la certezza morale dell'imminente ricevimento del battesimo". Il catecumeno, fintanto che non avrà ricevuto il battesimo, rimarrà non battezzato e quindi, se la parte oratrice è battezzata, per contrarre validamente, sarà necessaria la dispensa dall'impedimento di disparità di culto; se per gravi cause, tuttavia, non è possibile attendere il battesimo del catecumeno per contrarre le nozze, si potrà procedere alle nozze purchè sia stata acquisita la certezza morale che il catecumeno riceverà prossimamente il battesimo.

Due ultime preoccupazioni, espressamente indicate nell'art. 9, possono influire sulla concessione dello scioglimento del vincolo: l'adempimento degli obblighi morali e giuridici che il richiedente può avere nei confronti del precedente coniuge e dell'eventuale prole e lo scandalo che tale concessione potrebbe suscitare nella comunità ecclesiale.

Il legislatore manifesta la stessa preoccupazione del can. 1071 § 1, che prescrive che senza la licenza dell'Ordinario non si può assistere al matrimonio di colui che è vincolato da obblighi naturali derivanti da una precedente unione verso l'altra parte o i figli. In tal caso, il Vescovo è tenuto a consultare la Congregazione, sia prima di iniziare il procedimento in fase diocesana, sia a procedimento iniziato e contestualmente all'inoltro della pratica presso la Congregazione. Parte della dottrina, invece, ritiene che non è necessario che il Vescovo sia tenuto a consultare la Congregazione prima di iniziare il processo ma è sufficiente che, nell'inoltrare la domanda, presenti alla Congregazione le difficoltà specifiche e il particolare pericolo di scandalo, perché sia informata e dia consigli che ritenga opportuni, oppure se le difficoltà sono

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Cfr. Antonio Silvestrelli, *Scioglimento del matrimonio in favorem fidei*, cit., p. 196 ss., il quale sostiene che tale provvedimento può essere di difficile comprensione, dal momento che lo scioglimento viene ora concesso anche se il richiedente non si converte o resta non battezzato. Tuttavia, si tratta di due situazioni diverse: nella prima, la sincerità della conversione stessa si esige per il fatto che solo se è tale si può parlare di *favor fidei* e quindi può celebrarsi il successivo matrimonio, previo scioglimento del primo. Diversamente, il secondo matrimonio non potrebbe celebrarsi validamente, in quanto resterebbe insoluto il primo per mancanza di motivazione sufficiente, cioè la conversione.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> John Joseph Kennedy, *The dissolution of marriage in favor of the faith: new norms invite a new look at our practice*, in CLSA Proceedings, 2005, p. 138 ss.

molte, la Congregazione potrebbe prenderle in considerazione per ostacolare la concessione della grazia<sup>41</sup>.

Tuttavia, lo scandalo, che in passato aveva sempre fortemente condizionato i provvedimenti dell'autorità ecclesiastica, sembra passare ormai in secondo piano, considerando la minore importanza che oggi, in una comunità ecclesiale più matura e consapevole, viene data alla risonanza pubblica che un eventuale scioglimento può suscitare. Ciò che, prioritariamente, bisogna considerare è il vero interesse spirituale dei fedeli più direttamente e personalmente interessati.

Può, tra l'altro, accadere che dal processo per inoltrare la domanda di scioglimento emergano dubbi sulla validità del matrimonio di cui è stata chiesta la grazia dello scioglimento: l'art. 10 prevede che il positivo dubbio sulla validità di quel matrimonio non è motivo per abbandonare il procedimento amministrativo di grazia e intraprendere la via giudiziale della dichiarazione di nullità<sup>42</sup>: il testo della norma vuole, invece, che il dubbio positivo sia menzionato nella supplica rivolta al Pontefice. Si ritiene, dunque, che esso continui a costituire un elemento idoneo a favorire la concessione della grazia e che la sua segnalazione al pontefice sia fatta proprio al fine di indurlo a superare eventuali residue perplessità su di essa<sup>43</sup>.

### 2. La fase diocesana dello scioglimento in favorem fidei

La Parte II delle Norme *Potestas Ecclesiae* è specificamente procedurale e consta di 15 articoli in piena consonanza con quanto disposto dal *Codex* e disciplinanti l'istruttoria in fase diocesana o eparchiale, al fine di raccogliere

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Cfr. Janusz Kowal, Lo scioglimento del matrimonio in favorem fidei, cit., p. 461 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Cfr. PAOLO MONETA, Le nuove norme per lo scioglimento del matrimonio in favore della fede, cit., p. 1341 ss., il quale precisa che da un punto di vista strettamente logico-giuridico, la nullità, come rimedio radicale che incide sulla stessa costituzione del matrimonio, è prioritaria sullo scioglimento: un dubbio positivo su di essa dovrebbe quindi condurre ad aprire un processo di nullità, sospendendo quello di scioglimento, in attesa che esso giunga a conclusione. Ma se si considera che il risultato che si intende conseguire è la liberazione da un precedente vincolo matrimoniale per essere in condizione di stringerne uno nuovo, è facile capire che la via ora delineata risulta indubbiamente troppo formalistica e inutilmente gravosa per la parte interessata. Se si tengono presenti le concrete esigenze della vicenda umana, il fatto che emergono fondati dubbi sulla stessa validità del matrimonio costituisce non un ostacolo o una controindicazione alla concessione dello scioglimento, ma anzi un elemento che può indurre a superare eventuali riserve o difficoltà che ad esso si frappongano.

<sup>43</sup> Cfr. Joaquìn Llobell, L'unitarietà dell'istituto matrimoniale e la rilevanza giuridica dell' "Ordinatio fidei": sul carattere sussidiario dello "scioglimento" pontificio del vincolo, in El matrimonio y su expresión canónica ante el III milenio, X Congreso internacional de derecho canónico, Pamplona, 2001, p. 1404 ss.

gli elementi di prova sull'esistenza dei requisiti necessari per la valida e lecita concessione della grazia<sup>44</sup>.

Anzitutto, è da notare che questo tipo di procedimento è di carattere amministrativo e non giudiziale: in esso non esiste un attore che chieda la tutela dei suoi diritti ma un oratore che chiede la grazia della dispensa<sup>45</sup>, come lo stesso CIC prevede circa il procedimento per la dispensa da un matrimonio rato e non consumato, ai cann. 1699 § 1, 1701 § 2 e 1703 § 1. Non esiste neanche un giudice che decide sulla vertenza ma semplicemente un istruttore, che raccoglie le prove necessarie per la concessione della grazia richiesta; non c'è necessariamente il contraddittorio tra le parti, dal momento che la petizione può essere presentata da entrambi i coniugi, ragion per cui non esiste il convenuto, il quale può esserci solo se non è d'accordo con la comparte sulla richiesta della dispensa. Inoltre, tale tipo di procedimento non si chiude con una sentenza ma con una dispensa che è, essenzialmente, un atto di grazia e non di giustizia, concessa esclusivamente dal Romano Pontefice. La procedura, poi, segue quella di qualsiasi procedimento canonico, sia esso giudiziario o amministrativo: bisogna esibire un libello indirizzato al Romano Pontefice, per il tramite del proprio Vescovo, con il quale si chiede la grazia dello scioglimento in favore della fede.

L'art. 3 delle Norme sancisce che l'autorità competente per istruire il processo in fase diocesana è il Vescovo diocesano e coloro che sono a lui equiparati dal diritto, per i fedeli appartenenti alla Chiesa latina (CIC, cann. 368 e 381 § 2), o il Vescovo eparchiale, per i fedeli delle Chiese orientali (CCEO, can. 178): il Vescovo diocesano ha il compito primario di istruire il processo e presentare la petizione di scioglimento alla Congregazione.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Cfr., Pietro Amenta, *Le procedure amministrative in materia di matrimonio canonico: storia, legislazione e prassi*, cit., p. 95 ss., che pone in risalto che l'efficacia delle norme procedurali in esame risiede non tanto nella loro forza vincolante, quanto per il fatto che esse sono la codificazione e la sedimentazione dell'esperienza giurisprudenziale ormai secolare della Curia Romana. Basti pensare, infatti, che nell'esame dei casi pratici vi sono alcuni elementi sui quali non è possibile derogare ed altri, invece, sui quali coloro che sono deputati all'esame (Commissari e Difensori del vincolo) possono adottare un giudizio più elastico e meno esigente.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Cfr. Andrea Migliavacca, *Procedimenti amministrativi per lo scioglimento del vincolo coniugale*, in Aa.Vv., *I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali*, a cura di GIDDC, XXV Incontro di Studio, Villa S. Giuseppe (Torino), 29 giugno-3 luglio 1998, Quaderni della Mendola, Milano, 1999, p. 160 ss., il quale sottolinea che l'oratore chiede al Santo Padre proprio la grazia di sciogliere il matrimonio naturale e, a tal fine, è indirizzata l'investigazione condotta nella diocesi, i cui risultati vanno trasmessi alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Di conseguenza, la parte non ha l'*animus litigandi* tipico del giudizio contenzioso ma presenta una domanda, le cosiddette *preces*. L'istruttoria va poi adattata solo per verificare i presupposti richiesti e si conclude non con la sentenza ma col rescritto, secondo la discrezione del Pontefice. Perciò, la procedura in questione appartiene all'ambito amministrativo e non a quello giudiziale, non essendo un processo in senso stretto.

Tuttavia, le Norme non precisano alcun titolo di competenza di domicilio o quasi-domicilio della parte oratrice, per cui non è necessariamente ed esclusivamente competente il Vescovo del domicilio o quasi-domicilio della parte oratrice, ma può esserlo anche il Vescovo dove guesta ha vissuto la propria vicenda matrimoniale o la diocesi nel cui territorio si trovi la maggior parte dei testi o delle prove da raccogliere.

Ora, secondo l'art. 11, "il Vescovo può istituire il processo o personalmente o tramite un istruttore scelto o tra i giudici del tribunale o tra persone approvate da lui stesso per questa funzione, essendo presente il notaio ed intervenendo il difensore del vincolo"46 e, in caso di delega, il relativo decreto deve essere allegato agli atti del processo. Con lo stesso decreto, poi, il Vescovo può affidare all'istruttore il votum pro rei veritate e riservare a sé, a seconda dei casi, il giudizio circa la giusta causa e l'opportunità di concedere la grazia dello scioglimento; il Vescovo deve anche indicare il difensore del vincolo e il notaio che devono intervenire nella causa. Tuttavia, la nomina del notaio e del difensore del vincolo deve essere fatta anche nel caso in cui il Vescovo svolga l'istruttoria personalmente, avvalendosi del notaio di curia, del difensore del vincolo nominato presso il tribunale diocesano. In ogni caso, la nomina deve avvenire prima di ricevere le testimonianze e di intraprendere le indagini, perché proprio la data della nomina a questi compiti determina l'inizio dell'istruttoria diocesana<sup>47</sup>.

Chi istruisce la causa, per svolgere bene il proprio compito, deve essere dotato di sufficiente scienza canonica, in modo da garantire quanto è necessario nella conduzione dell'istruttoria: deve dirigere con arte l'istruttoria, sia nel proporre i quesiti prestabiliti, sia nell'aggiungerne altri ex officio quando ciò è opportuno e necessario, sia nel dettare le risposte delle parti e dei testi al notaio che deve verbalizzarle, rispettando il più possibile lo stile e il contenuto della risposta data dalla persona interrogata. In particolare, il notaio che assiste l'istruttore deve essere una persona d'integra reputazione e al di sopra di ogni sospetto, un ufficiale della curia o del tribunale, e il suo compito è redigere gli atti e le pratiche in corso, dando ad essi, con la sua firma,

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Cfr. Luigi Sabbarese, Elias Frank, Scioglimento in favorem fidei del matrimonio non sacramentale, cit., p. 53 ss., i quali rilevano che la novità più importante delle Norme è la possibilità che l'istruttore sia un laico: ciò non era permesso nella vigenza delle Norme del '73, dal momento che in quel caso l'art. 1 delle norme procedurali richiedeva espressamente che, nel caso di delega, il Vescovo doveva affidare l'istruttoria ad un ecclesiasticus vir, con esclusione quindi dei fedeli non insigniti dell'ordine sacro. Tuttavia, se si presenta il caso di una parte o di un teste che rifiuta di deporre davanti al Vescovo o all'istruttore da lui designato, è possibile ricorrere alla deposizione resa davanti ad un pubblico notaio o davanti a una persona di fiducia, ottemperando alle condizioni previste dall'art. 5 delle norme del 1973 e non più confermate in quelle vigenti.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Cfr. Janusz Kowal, Lo scioglimento del matrimonio in favorem fidei, cit., p. 464 ss.

il valore di autenticità: nell'istruzione della causa di scioglimento *in favorem fidei*, il suo compito specifico consiste nella ricognizione dei singoli documenti e di ogni serie completa degli atti del processo, nell'assistenza all'esame dei testimoni e nella certificazione delle loro risposte. La norma nomina, inoltre, il difensore del vincolo che deve essere citato per l'esame delle parti e dei testi o deve almeno intervenire in seguito affinchè prenda visione degli atti; può preparare il questionario per l'interrogazione delle parti e dei testi, se non lo ha fatto l'istruttore. La designazione e l'intervento del notaio e del difensore del vincolo sono obbligatori, pena la nullità degli atti.

Il processo inizia con la petitio o la supplica della parte per cui il matrimonio deve essere sciolto, fermo restando che il futuro coniuge non può essere oratore né essere considerato parte nel processo: la supplica, o libello, deve essere indirizzato al Santo Padre. L'oratore presenta le parti in causa<sup>48</sup>: il suo nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza attuale, se sia battezzata o no: il nome e cognome della parte convenuta, la sua residenza attuale, se sia battezzata o no; descrive la fattispecie del matrimonio e indica come sia avvenuta la conoscenza della parte convenuta, dove e quando si sono sposati, nonchè la forma seguita, sia essa canonica, civile o tradizionale; indica il motivo della separazione/divorzio e se si è ottenuto il divorzio civile o tradizionale; precisa se sono nati figli e, nel caso, a chi siano stati affidati; dichiara la propria situazione attuale: se vive da sola, se convive, se abbia contratto nuovo matrimonio: indica chi sia la nuova consorte<sup>49</sup>: nome e cognome, residenza attuale, conoscenza con la parte oratrice, se sia battezzata o no; esplicita l'oggetto della petizione al Santo Padre: naturalmente, lo scioglimento del matrimonio contratto con il precedente conjuge. per contrarre/convalidare un nuovo matrimonio con il futuro coniuge; deve debitamente firmare la supplica, senza omettere indicazioni di luogo e data.

Al libello dovrebbe essere allegato il certificato del matrimonio di cui si chiede lo scioglimento ma, nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto con forma tradizionale, e quindi non è stato registrato in alcun luogo, la pro-

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Cfr. Paolo Moneta, *Le nuove norme per lo scioglimento del matrimonio in favore della fede*, cit., p. 1345 ss., il quale ricorda che il soggetto attivo della prova è colui che afferma; in caso contrario, infatti, quando cioè l'oratore non è più in grado di addurre prove in favore di quanto asserisce, si produce come conseguenza l'assoluzione del consociato/convenuto, secondo il principio *actore non probante, reus absolvitur*. Inoltre, soggetto attivo della prova diventa anche la parte convenuta, qualora, dissociatasi dall'istanza dell'oratore, sia in grado di affermare fatti contrari a quelli asseriti dalla parte oratrice.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Cfr. Luigi Sabbarese, Elias Frank, *Scioglimento in favorem fidei del matrimonio non sacramentale*, cit., p. 89 ss., i quali sottolineano che è importante presentare nella supplica la *pars desponsa*: la grazia dello scioglimento, infatti, non viene concessa nel caso che l'oratrice non abbia nessuno con cui deve contrarre/convalidare il matrimonio.

va dell'avvenuto matrimonio deve essere presentata con una dichiarazione. in forma scritta, prodotta da parte del capo tribù o da parte di testimoni oppure dalla stessa oratrice sotto giuramento; la copia dell'eventuale processetto prematrimoniale e il documento relativo alla concessione della dispensa dall'impedimento di disparità di culto; il certificato di battesimo della parte già battezzata, cattolica o acattolica, al tempo del matrimonio; il certificato di battesimo della parte con cui si intende contrarre o convalidare il nuovo matrimonio; il certificato di morte del coniuge, se si intende contrarre con persona vedova; la sentenza o decreto di nullità del matrimonio della persona con cui si intende contrarre o convalidare il matrimonio; l'atto integrale di divorzio in copia fotostatica, ma se il divorzio è dichiarato in modo tradizionale, ove non c'è una prova documentale, può essere sufficiente una dichiarazione prodotta in forma scritta dal capo tribù, dai testimoni o dalla stessa oratrice con la firma dei due testimoni; la lista dei testimoni, corredata dai loro indirizzi. La supplica, con i documenti indicati allegati, è consegnata al Vescovo diocesano o a colui che nel diritto è a lui equiparato o al Vescovo eparchiale: egli non deve verificare la propria competenza in quanto la norma, per questo processo, non lo richiede.

Il Vescovo diocesano che riceve la supplica, prima di costituire il tribunale amministrativo, deve verificare: la possibilità o meno di riprendere la vita
coniugale; se la supplica è firmata dalla parte oratrice e se sia indicata la data
e l'indirizzo della stessa oratrice; se è indicato l'indirizzo del convenuto; se
è allegato o meno l'atto di matrimonio; se è indicata o meno la parte con cui
si deve contrarre o convalidare il matrimonio: se non è indicata, non occorre
nemmeno iniziare il processo, dato che il matrimonio in favore della fede
viene sciolto solo in vista del nuovo matrimonio; se la parte oratrice abbia
già ottenuto in passato la grazia dello scioglimento *in favorem fidei*, nel qual
caso non si può richiedere la stessa grazia una seconda volta.

Dopo aver accertato ciò, il Vescovo può istruire personalmente la causa nominando, con decreto, il difensore del vincolo ed un notaio oppure affida la causa ad un giudice del tribunale diocesano o regionale o ad altra persona competente, assistita, però, da un difensore del vincolo e da un notaio; la costituzione del tribunale amministrativo deve essere fatta per iscritto, firmata dal Vescovo diocesano, datata e autentificata dal notaio o cancelliere della curia. Il decreto deve essere inserito negli atti del processo.

Ricevuto il decreto, i ministri del tribunale amministrativo, se non sono ministri stabili del tribunale diocesano (e, in tal caso, hanno già prestato giuramento), prestano giuramento di adempiere il loro mandato osservando fedelmente quanto è richiesto dalle Norme e dal diritto processuale canonico. Non occorre allegare agli atti la copia del giuramento prestato.

Poiché il processo si chiude con la concessione o meno di una grazia, e non di un diritto, non si ha la *contestatio litis*, per cui l'istruttore cita le parti e i testi per le deposizioni delle loro dichiarazioni e testimonianze, indicando giorno, ora e luogo stabilito per l'escussione. L'art. 12 § 2 richiede chiaramente che nell'istruttoria devono essere ascoltati tutti e due i coniugi, in analogia con quanto previsto per il processo super rato (can. 1702)<sup>50</sup>: alle dichiarazioni delle parti, tuttavia, non si può attribuire valore di piena prova, come precisa il § 3, a meno che non si aggiungano altri elementi ad avvalorarle in modo definitivo. In questo modo, si riconosce forza probante alle affermazioni delle parti, assumendo nei loro confronti un atteggiamento di fiducia e non di sospetto, ma esse assumono valore di piena prova solo se confermate da altri elementi, come testi sulla credibilità delle parti stesse, indizi ed amminicoli. La norma, d'altra parte, richiede che "gli elementi corroboranti" possano consentire la formazione di una certezza morale sulla materia in questione, ossia una valutazione del giudice contro la quale manca un ragionevole motivo di dubbio e basata su motivi oggettivi, che affermino la fondatezza e la congruità iniziale confrontandola con gli atti, deposizioni e testimonianze<sup>51</sup>.

Durante le deposizioni delle parti e dei testi è obbligatoria la presenza del notaio, ex art. 14 § 1: il difensore del vincolo, che non ha l'obbligo di partecipare all'interrogatorio, deve essere citato all'esame dei testi o dell'altra parte per salvaguardare i suoi diritti. Inoltre, in conformità con le norme codiciali, le parti non possono assistere all'esame dei testi o dell'altra parte e i testi devono essere esaminati uno ad uno separatamente<sup>52</sup>.

Al § 2, l'art. 14 impone all'istruttore l'obbligo di chiedere alle parti e ai testi il giuramento di dire e di aver detto la verità, salvo vi sia una causa grave che suggerisca di ometterlo. Solo se qualcuno rifiuta di prestare giuramento, può essere ascoltato senza che abbia giurato: le stesse Note della Congregazione per la Dottrina della fede richiedono che il verbale di ogni interrogazione contenga la menzione del giuramento, prestato o rifiutato<sup>53</sup>. Sia il

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Cfr. Federico Rafael Aznar Gil., *Nuevas normas sobre la disolución del vínculo matrimonial no sacramental. Texto y commentario*, in *Revista española de Derecho canonico*, 2003, p. 89 ss., il quale osserva che forse sarebbe più esatto dire che si deve citare ambedue i coniugi, visto che l'art. 15 § 2 prevede la possibilità dell'assenza dell'altra parte.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Cfr. Peter Erdö, La certezza morale nella pronuncia del giudice. Problemi attuali, in Periodica de re canonica, 1998, p. 81 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Cfr. Luigi Sabbarese, Elias Frank, *Scioglimento in favorem fidei del matrimonio non sacramentale*, cit., p. 63 ss., i quali precisano che l'escussione delle parti e dei testi deve essere individuale per evitare che si influenzino reciprocamente nell'atto di deporre.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Congregazione per la Dottrina della Fede, *Note riguardanti gli aspetti documentali e procedurali* delle cause in favore della fede, n. 3, 9 aprile 2001.

giuramento di dire la verità (de veritate dicenda), sia quello di aver detto la verità (de veritate dictorum) non sono più mezzi di prova ma costituiscono solamente una dichiarazione emessa a garanzia di altre dichiarazioni, che ha più o meno valore in considerazione della religiosità della persona. Il giuramento non si riferisce alla verità storica in questione ma semplicemente a quanto il dichiarante conosce, alla sua convinzione, non alla verità oggettiva: esso, dunque, si atteggia quale "invocatio Nominis divini in testem veritatis", ex can. 1199 § 1 CIC.

Si procede, dunque, all'esame delle parti e dei testi secondo il questionario che l'istruttore o il difensore del vincolo hanno preparato<sup>54</sup>. Durante l'istruttoria, solo l'istruttore propone le domande e solo lui detta le risposte al notaio. Il difensore del vincolo, se presente all'esame, può proporre domande solamente all'istruttore. La legge particolare può ammettere che siano altri a proporre le domande direttamente alla parte o al teste: le domande devono essere brevi, adatte alle capacità di chi deve rispondere, semplici, non capziose né fallaci, non offensive, non suggestive ma pertinenti, senza che includano più elementi insieme e che non suggeriscano la risposta, per non pilotare l'interrogatorio secondo ipotesi preconcette.

In questa fase, inoltre, bisogna verificare con cura che: uno dei due non era battezzato al momento del matrimonio: se il non battezzato ha ricevuto il battesimo nel corso del matrimonio, il matrimonio sia rimasto non consumato; non ci sia alcuna speranza di restaurare la vita coniugale; la parte oratrice non sia stata esclusivamente o prevalentemente responsabile del naufragio e quindi della rottura della vita coniugale; la pars desponsa, con la quale si deve contrarre o convalidare il nuovo matrimonio, non sia responsabile della rottura del matrimonio da sciogliere; la parte cattolica sia disposta a salvaguardare la propria fede cattolica e a battezzare nella Chiesa cattolica i figli che eventualmente nasceranno; la parte battezzata non cattolica o non battezzata dichiari il suo consenso affinchè la parte cattolica possa battezzare nella Chiesa cattolica i figli che eventualmente nasceranno: la parte cattolica, che abbia contratto il matrimonio con la dispensa di disparità di

<sup>54</sup> Cfr. Frederick Easton, Favor of the Faith Cases and the 2001 Norms of the Congregation of the Doctrine of the Faith, in Proceedings of the sixty-fourth Annual Convention, Cincinnati (Ohio), 7-10 ottobre 2002, Canon Law Society of America, Washington, p. 97 ss., il quale considera che i quesiti da proporre alle parti e ai testi di per sè dovrebbero essere preparati basandosi su quanto esposto nel libello. Visto, però, che l'uso del computer e degli appositi programmi per gestire l'insieme delle cause nel tribunale facilità l'uso dei formulari e delle domande stereotipe, la norma incoraggia l'istruttore ad aggiungere altre domande più adatte al caso. Questo diventa ancor più importante tenendo presente che l'uso dei rigidi formulari prestampati non aiuta la ricerca della verità, soprattutto quando qualche circostanza particolare affetta la comprensione e la vanificazione delle prove.

culto, celebri il nuovo matrimonio con una persona battezzata; la parte non battezzata, che abbia contratto il matrimonio con la dispensa di disparità di culto, intenda ricevere o meno il battesimo e contrarre il nuovo matrimonio con una persona battezzata; vi sia la sincerità della conversione della persona che intende ricevere il battesimo o che abbia ricevuto il battesimo; nel caso del catecumeno, se è impossibile aspettare fino alla ricezione del battesimo, vi sia la certezza morale che il battesimo sarà ricevuto quanto prima; se la parte oratrice ha obblighi verso il coniuge o i figli, eventualmente nati nel matrimonio da sciogliere, sia spiegato come viene adempiuta questa responsabilità; il matrimonio da sciogliere sia naturalmente valido e che non sussistano dubbi sulla sua validità. Le risposte devono essere firmate dalla parte o dai testimoni, dall'istruttore e dal notaio: il legislatore vuole evitare, in questo modo, le situazioni in cui la stessa persona, nella stessa causa, funga da istruttore, da notaio e, perfino, da difensore del vincolo.

Al termine di tali adempimenti, si procede alla lettura delle risposte affinchè le parti e i testi facciano le loro osservazioni, aggiungano, correggano quanto ritengono utile o necessario, a garanzia della conformità della trascrizione con la deposizione resa. É, tuttavia, possibile che l'altera pars, cioè colei che non è oratrice, o il teste per diverse ragioni non vogliano o non possano presentarsi presso l'ufficio dell'istruttore: questi può ordinare che le dichiarazioni vengano raccolte in un altro modo, purchè se ne salvaguardi la genuinità e l'autenticità, davanti a un notaio o davanti a un'altra persona, in modo lecito. Poiché è importante conoscere il pensiero e la volontà anche dell'altra parte, associata oppure convenuta a seconda che è d'accordo con l'altro coniuge nel chiedere la grazia o contraria oppure indifferente, si deve fare di tutto per contattare l'altra parte e domandarle se si oppone o no alla supplica e, quando si dichiari contraria, occorre vedere se la sua opposizione sia ragionevole e quali siano i motivi<sup>55</sup>. Nel caso in cui la persona che

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Cfr. Pietro Amenta, *Le procedure in materia di matrimonio canonico: storia, legislazione e prassi*, cit., p. 97 ss., il quale, tra l'altro, precisa che la *ratio* dell'articolo, da un punto di vista sostanziale, è di per sé evidente: solo con l'audizione di ambedue le parti si può effettivamente risalire con sufficiente certezza morale alle responsabilità da attribuire circa la rottura della convivenza. Poiché si tratta di una richiesta di grazia, si ritiene che non meriti di invocare ed ottenere la grazia una persona che abbia direttamente provocato il naufragio della convivenza. E questo può essere realmente accertato solo allorquando entrambe le parti partecipino al procedimento ed abbiano così la possibilità di contestare le affermazioni della comparte. Da un punto di vista giuridico, invece, vi è la preoccupazione della Chiesa, da un lato, di assicurare a tutti, fedeli e non, l'esercizio del proprio diritto fondamentale ad essere ascoltato e portare in giudizio le proprie ragioni; dall'altro, la preoccupazione di evitare l'accusa di attuare procedure nelle quali non vengano salvaguardati i diritti fondamentali della persona umana, quale il diritto alla propria difesa. Ragion per cui, si ricorre al rigetto temporaneo della domanda se dagli atti non si evince che si siano fatti tutti gli sforzi per localizzare la parte convenuta e metterla nelle condizioni di intervenire.

deve essere interrogata risieda fuori dalla diocesi che svolge il procedimento. l'istruttore può visitarla personalmente oppure può richiedere l'aiuto del rispettivo tribunale (cfr. cann. 1469 § 2 e 1418). Se, invece, l'altra parte non è reperibile oppure rifiuta di collaborare, l'art. 15 § 2 delle Norme dispone che la sua assenza deve essere dichiarata secondo le norme del diritto ed essere annotata negli atti: ciò comporta, in primis, il contatto con la parte convenuta e lo sforzo per assicurare la sua cooperazione nell'istruttoria<sup>56</sup>.

Non è sufficiente, per tale dichiarazione, l'affermazione dello stesso oratore che l'altra parte rifiuta di comparire: l'istruttore deve notificare l'invito a partecipare tramite i servizi postali o in un altro modo assolutamente sicuro per avere la certezza che una forma di notifica è giunta alla parte convenuta. Solo in tal caso, di rifiuto a comparire senza alcuna ragione, l'istruttore includerà negli atti un documento in cui i fatti verranno annotati e spiegati, altrimenti la Congregazione chiederà le prove relative al contatto con la parte convenuta, ritardando il corso della causa<sup>57</sup>. Ovviamente, se la parte convenuta deciderà di cooperare nell'istruttoria dopo il decreto relativo alla sua assenza, il decreto non avrà più nessun effetto e bisognerà procedere con l'interrogatorio.

Come anticipato, l'istruttoria deve provare<sup>58</sup>: l'assenza di battesimo al tempo della celebrazione del matrimonio, almeno in uno dei contraenti; la non consumazione del matrimonio dopo l'eventuale battesimo della parte non battezzata.

Riguardo al primo oggetto dell'istruttoria, l'art. 16 § 1 richiede che l'assenza deve essere dimostrata in modo tale che sia tolto ogni fondato dubbio<sup>59</sup>, o in modo diretto, cioè attraverso le dichiarazioni di entrambe le parti. dei testi o attraverso l'ispezione dei libri di battesimo, o in modo indiretto, ricorrendo prevalentemente alle presunzioni.

La prima ad essere interrogata in merito è la parte che afferma di non

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Cfr. Andrea Migliavacca. Procedimenti amministrativi per lo scioglimento del vincolo coniugale. cit., p. 183 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Cfr. Wojciech Kowal, The new norms for completing the process for the Dissolution of the Matrimonial bond in favour of the faith, in Folia Canonica, 2005, p. 89 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Cfr. Luigi Sabbarese, Elias Frank, Scioglimento in favorem fidei del matrimonio non sacramentale, cit., p. 62 ss., i quali sottolineano che la fase istruttoria, con l'esame delle parti e dei testi, è senza ombra di dubbio la più importante e la più gravida di conseguenze giuridiche. Molti sono i fattori che influiscono sulla efficacia delle dichiarazioni delle parti e delle risposte dei testi, ad esempio le modalità dell'interrogatorio e la formulazione del questionario preparato in antecedenza dallo stesso istruttore o dal difensore del vincolo.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Cfr. Luigi Sabbarese, Lo scioglimento del matrimonio in favore della fede: la fase diocesana della procedura, cit., p. 77 ss., sostiene che la dimostrazione di questo requisito deve raggiungere la certezza morale.

essere battezzata: conviene domandarle sui motivi di tale affermazione e sulle fonti di conoscenza, sull'eventuale prassi o educazione religiosa ricevuta nell'infanzia e circa la prassi della sua eventuale comunità religiosa a proposito del battesimo e, infine, circa i motivi per i quali non si è fatta battezzare né prima né durante il matrimonio<sup>60</sup>. In seguito, vanno interrogati i testimoni "tenuto conto della loro qualità: genitori e familiari della parte non battezzata o auelli che lo hanno assistito durante l'infanzia e che conobbero tutto il corso della sua vita", ex art. 16 § 261: la prova dei testi, tuttavia, non dipende dal loro numero ma dalla qualità, credibilità e conoscenza dei fatti da parte di essi. Prudenza vuole che vi siano almeno due testi per la prova del mancato battesimo: nella prassi, tuttavia, si può ammettere un teste unico, qualificato per il fatto di essere genitore della persona, che depone sui fatti compiuti quasi d'ufficio, dichiarando se ha fatto battezzare o meno la sua prole<sup>62</sup>. Il § 3, inoltre, prevede che "i testi devono essere interrogati non solo circa l'essenza del battesimo ma anche circa le circostanze e gli indizi dai quali appare come probabile che il battesimo non è stato conferito": è necessario, dunque, interrogare circa le pratiche religiose di ambedue i genitori, circa il loro battesimo, la frequentazione delle chiese durante l'infanzia della parte che afferma di non essere battezzata e l'eventuale battesimo degli altri fratelli<sup>63</sup>. Nel caso, invece, di un matrimonio celebrato *coram Ecclesia* con la dispensa dall'impedimento della disparità di culto, l'istruttoria deve allegare agli atti esemplari della dispensa e del processicolo matrimoniale, secondo il disposto del § 5. Altra problematica si pone per il conferimento del battesimo che non si presume quando i genitori non hanno professato alcuna religione, oppure facevano parte di una comunità che non conosce il battesimo o battezza soltanto gli adulti. Al contrario, bisogna presumere l'amministrazione del battesimo quando i genitori della persona facevano parte di una comunità che ammette il battesimo come necessario alla salvezza e lo amministra anche ai bambini. Nel caso, però, in cui non ci sia alcuna presunzione circa il conferimento del battesimo, va applicata la regola che il fatto non va presunto ma provato, così come qualora esistano dubbi sulla validità del battesimo, in tali casi bisogna presumere a favore della validità del sacramento.

<sup>60</sup> Cfr. Andrea Silvestrelli, Scioglimento del matrimonio in favorem fidei, cit., p. 193 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Cfr. Janusz Kowal, *Lo scioglimento del matrimonio in favorem fidei*, cit., p. 472 ss., il quale specifica che spesso di particolare sostegno possono essere le zie e gli zii della parte non battezzata, oppure qualche vecchio amico di famiglia che conosce l'oratore fin dalla nascita.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Cfr. Alan McCormack, *Normae de conficiendo processu pro solutione vinculi matrimonialis* in favorem fidei, Gregoriana University Press, Roma, 2002, p. 26 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Cfr. Frederick Easton, Favor of the Faith Cases and the 2001 Norms of the Congregation of the Doctrine of the Faith, cit., p. 105 ss.

In merito al secondo oggetto dell'istruttoria, cioè la non consumazione del matrimonio dopo l'eventuale battesimo della parte non battezzata, si deve *in primis* accertare la non consumazione di quel matrimonio a partire dalla data sicura di ricezione del battesimo della parte in precedenza non battezzata; bisogna, poi, indagare circa la coabitazione delle parti dopo il conferimento del battesimo, ex art. 17 delle Norme, poiché, con il battesimo di entrambi i coniugi, il matrimonio diventa rato e, se le parti coabitano, si applica la presunzione di consumazione (can. 1061 § 2) e, di conseguenza, il vincolo è considerato anche estrinsecamente indissolubile (can. 1141). Naturalmente la prova della consumazione è più facile quando il battesimo è stato ricevuto dopo la separazione definitiva, nella situazione, cioè, che permette di escludere qualunque presunzione della consumazione: la norma, infatti, indica come materia su cui interrogare i rapporti intercorsi dopo la separazione. La prova, invece, è più difficile ed impegnativa se la parte non battezzata ha ricevuto il battesimo durante la loro vita comune, oppure se la convivenza è continuata anche solo formalmente<sup>64</sup>.

Le Norme, poi, prevedono alcuni requisiti per la liceità dello scioglimento: verificare lo stato di vita delle parti e della causa del naufragio del matrimonio, specialmente se dopo il divorzio l'altra parte ha attentato il nuovo matrimonio o meno, vive da sola oppure ha scelto la via dei consigli evangelici<sup>65</sup>; sentire entrambe le parti e i testi perché emerga con certezza chi delle due parti fu la causa che portò alla separazione o al divorzio e quindi alla rottura del matrimonio, oppure dei matrimoni, se anche il futuro coniuge è reduce da un fallimento coniugale66; presentazione del decreto civile di divorzio oppure della sentenza di nullità, ex art. 19 \ 167; riferire se l'oratore

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Cfr. Pietro Amenta, Le procedure in materia di matrimonio canonico: storia, legislazione e prassi, cit., p. 99 ss., il quale evidenzia che anche l'art. 17 delle Norme è ostativo alla prosecuzione della domanda, laddove emerga dall'istruttoria che il coniuge non battezzato al momento del matrimonio abbia poi ricevuto il battesimo cristiano successivamente alla celebrazione del matrimonio stesso, se contratto con un coniuge a sua volta già battezzato. In questo caso, se sia dimostrata la coabitazione delle parti successiva al battesimo della parte pagana, si presume la consumazione del matrimonio e, di conseguenza, la piena indissolubilità del vincolo, con la conseguente impossibilità di presentare la domanda al Sommo Pontefice, perché nel frattempo il vincolo naturale si è tramutato in vincolo sacramentale consumato.

Cfr. Janusz Kowal, Lo scioglimento del matrimonio in favorem fidei, cit., p. 477 ss., che pone in risalto che l'art. 18 delle Norme non menziona esplicitamente il futuro coniuge ma l'obbligo di interrogarlo a proposito della causa della separazione è palese in relazione all'art. 4 \ 2.

<sup>66</sup> Cfr. PAOLO MONETA, Le nuove norme per lo scioglimento del matrimonio in favore della fede, cit., p. 1344 ss.

<sup>67</sup> Congregazione per la Dottrina della Fede, Note riguardanti gli aspetti documentali e procedurali delle cause in favore della fede, n. 5: «Nel fascicolo, per ogni e singolo matrimonio celebrato o attentato sia dalla parte oratrice sia da quella interessata, vanno acclusi i certificati di divorzio

ha avuto figli dal primo matrimonio e in quale modo sta provvedendo o provvederà alla loro educazione religiosa, ex art. 20: è questo il cd. obbligo d'indole religiosa, da adempiere secondo le leggi e le possibilità dell'oratore, che include tutta la sfera degli obblighi morali e spirituali dei genitori<sup>68</sup>, tenuto conto anche delle disponibilità economiche<sup>69</sup>; indagare circa la sincerità della conversione, ex art. 21: è necessaria l'intenzione retta nel ricevere il battesimo perché si possa parlare di favor fidei in senso stretto e perché possa concedersi lo scioglimento del matrimonio<sup>70</sup>. Intenzione richiesta, nella specie, non solo nella ricezione del battesimo ma anche nella conversione, poichè quando si tratta del battesimo di un adulto, ciò non può verificarsi se non dopo la conversione che, pertanto, deve essere sincera, così da garantire il favor fidei, elemento indispensabile perché si possa sciogliere il vincolo precedente e celebrare nuove e valide nozze. Diversamente, non si può accedere a nuove nozze perché, mancando lo scioglimento del primo per insufficienza della sua motivazione portante, cioè la conversione, non si possono celebrare nuove e valide nozze. La norma lascia chiaramente intendere che convertita e battezzata può essere non solo la parte oratrice o quella associata/convenuta, ma anche la parte da sposare e, se la parte oratrice non sia battezzata, ma lo sia la parte da sposare, bisognerà indagare sulle intenzioni di quest'ultima nel ricevere il battesimo perché possa applicarsi validamente il favor fidei. Bisognerà tener presente, dunque, che la parte oratrice può essere la parte non battezzata che si converte e si fa battezzare.

o le sentenze di nullità civile e, per quanto riguarda eventuali sentenze di nullità canonica, anche la parte dispositiva delle sentenze ecclesiastiche. Per i matrimoni attentati al di fuori della forma canonica, anche se il processo documentale non è richiesto, deve essere sempre inclusa negli atti una dichiarazione amministrativa data dalla competente autorità per qualsiasi unione del genere».

<sup>68</sup> Cfr. Luigi Sabbarese, Elias Frank, *Scioglimento in favorem fidei del matrimonio non sacramentale*, cit., p. 72 ss., i quali rilevano che le Norme distinguono opportunamente tra obblighi della parte oratrice verso la prole e obblighi secondo giustizia verso la prole e i coniugi: circa il primo gruppo di obblighi, la parte oratrice, nel caso vi siano figli, deve spiegare come abbia provveduto o intenda provvedere all'educazione religiosa dei figli nati dal matrimonio naturale. Bisogna tener presente che in genere i coniugi che chiedono lo scioglimento del matrimonio naturale hanno già ottenuto il divorzio civile e, quindi, il giudice civile ha già stabilito se i figli minori debbano essere affidati alla madre o al padre: se i figli sono affidati alla parte oratrice, è più facile che questa ne curi l'educazione cattolica; ma se i figli sono affidati alla parte non battezzata, sarà più difficile provvedere all'educazione cattolica. Tuttavia, spetta alla parte oratrice preoccuparsi affinchè i figli, pur se affidati al coniuge infedele, siano educati secondo la fede cattolica. Circa il secondo gruppo di obblighi, essi, precisano gli Autori, sono stabiliti nella sentenza civile di divorzio.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Cfr. Alan McCormack, *Normae de conficiendo processu pro solutione vinculi matrimonialis* in favorem fidei, cit., p. 31 ss., il quale osserva che la parola *facultas* nel Codice ha anche il senso giuridico di disponibilità economica (can. 1271) o di averi economici (can. 1300).

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Cfr. Jose Rodriguez, Disólucion del vinculo matrimonial en favor de la fe, in Revista Española de Derecho Canónico, 1974, p. 539 ss.

la parte battezzata cattolica che si converte, l'una o l'altra senza la conversione e il battesimo, la parte cattolica o quella non battezzata che proviene da un matrimonio contratto con dispensa dall'impedimento di *disparitas cultus*. Pertanto, quando oratrice è la parte non battezzata<sup>71</sup>, e battezzata risulta invece la parte promessa sposa, bisogna verificare le intenzioni di questa nella conversione e nel battesimo. Nel caso si tratti di sciogliere il vincolo di un matrimonio in cui nessuna delle parti si converte e si battezza, il *favor fidei* si realizzerà comunque, ma solo quando una di queste parti non battezzate contrarrà nuove nozze con un parte cattolica; si tratterà, in questo caso, di un matrimonio con dispensa dall'impedimento di disparità di culto da richiedersi previamente alle nuova nozze da contrarre<sup>72</sup>.

Deve essere interrogato anche il parroco, oltre ad altri sacerdoti o laici che siano stai coinvolti nell'istruzione catechetica del battezzato. L'istruttoria per lo scioglimento del vincolo *in favorem fidei* riguarda non solo le parti del matrimonio il cui vincolo si chiede venga sciolto, ma anche i futuri sposi, anche se non cattolici. Di solito, per adempiere questo requisito, basta includere negli atti, ex art. 22 § 2, una lettera o una testimonianza del parroco che conosce le parti oppure che le sta già preparando al nuovo matrimonio<sup>73</sup>.

Completata tale fase, l'istruttore può emettere il decreto di conclusione dell'istruttoria, anche se le Norme non lo chiedono, senza però pubblicare gli atti, secondo quanto disposto dall'art. 23. Egli, non essendo giudice, non emette alcuna sentenza ma stende una relazione sull'andamento dell'istruttoria, una sorta di commento di prima mano sull'andamento del processo e deve essere aggiunta agli atti già quando essi sono trasmessi al difensore del vincolo<sup>74</sup>: nella relazione<sup>75</sup>, l'istruttore valuta la qualità delle testimonianze, le eventuali ragioni per le quali uno o più testi indicati dalla parte oratrice non si sono presentati a deporre formalmente oppure precisa perché le ne-

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Contra, Elena Lucia Bolchi, Lo scioglimento del matrimonio non sacramentale in favorem fidei, in Quaderni di diritto ecclesiale, 2007, p. 135 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Cfr. Luigi Sabbarese, Lo scioglimento del matrimonio in favore della fede: la fase diocesana della procedura, cit., p. 82 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Cfr. Antonino Abate, *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica*, cit., p. 291 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Cfr. WOJCIECH KOWAL, The new norms for completing the process for the Dissolution of the Matrimonial bond in favour of the faith, cit., p. 85 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Cfr. Pietro Amenta, *Le procedure in materia di matrimonio canonico: storia, legislazione e prassi*, cit., p. 99 ss., che precisa il ruolo dell'Istruttore: l'art. 23 richiede allo stesso un'*apta relatio*, che non è un voto *pro rei veritate*, di spettanza invece del Vescovo, *ex* art. 24, ma una «fotografia» del procedimento, evidenziandone il *modus procedendi*, l'adempimento delle condizioni, soprattutto quelle di carattere formale. Egli non entra nel merito delle prove ma semplicemente le enumera e le descrive, denunciando, se opportuno, le difficoltà incontrate nell'istruttoria e le soluzioni adottate oppure rendendo ragione della mancanza di qualche elemento o di qualche adempimento istruttorio.

cessarie ricerche documentali sulla non ricezione del battesimo della parte interessata siano state omesse<sup>76</sup>.

Completato il sommario, l'istruttore trasmette tutti gli atti al difensore del vincolo per le sue osservazioni: egli, in conformità con le norme codiciali, è tenuto al dovere di proporre ed esporre tutti gli argomenti che possono essere ragionevolmente addotti come scioglimento (can. 1432) e, in particolare ex art. 23, deve presentare argomenti sostanziali e ragionevoli che si oppongano alla concessione della grazia dello scioglimento e verificare se l'istruttore abbia osservato le norme procedurali, facendo attenzione soprattutto a quanto potrebbe rendere nullo il processo. Se non consta nulla contro lo scioglimento, lo dichiara per iscritto e trasmette gli atti all'istruttore. Questi, ricevute le osservazioni del difensore del vincolo, trasmette tutti gli atti, comprese le osservazioni del difensore del vincolo, al Vescovo committente per il suo *votum*<sup>77</sup>, ex art. 24.

Il Vescovo dà la sua opinione contro o in favore della concessione della grazia<sup>78</sup> e nel suo *votum* precisa se sono presenti tutte le condizioni per concedere la grazia: la non ricezione del battesimo di una parte, la firma apposta alle cauzioni prescritte nell'art. 5, il dubbio circa la validità del matrimonio; quali sono le motivazioni per concedere la grazia: l'impossibilità di riprendere la vita coniugale perché la parte oratrice ha attentato a un nuovo matrimonio, vive in concubinato, ci sono figli nati dalla seconda unione; l'assenza di colpevolezza esclusiva o prevalente nella rottura del matrimonio da parte dell'oratore; l'assenza di responsabilità nella parte con cui si deve contrarre o convalidare il matrimonio circa la rottura del precedente matrimonio; altre motivazioni per la concessione della grazia: l'assenza di qualunque scandalo legato alla concessione della grazia<sup>79</sup>; la sincerità della conversione della par-

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Cfr. Frederick Easton, *Favor of the Faith Cases and the 2001 Norms of the Congregation of the Doctrine of the Faith*, cit., p. 112 ss, il quale osserva che la relazione è anche un commento cautelativo per le eventuali richieste di altre testimonianze o di altri adempimenti documentali che la Congregazione potrebbe chiedere.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Andrea Silvestrelli, *Scioglimento del matrimonio in favorem fidei*, cit., p. 190 ss., il quale evidenzia che il *votum*, essendo un documento che coinvolge l'autorità personale del Vescovo poiché esprimente la sua opinione sul caso e determinante le ragioni per le quali esso viene raccomandato, deve essere firmato dallo stesso Vescovo diocesano, anche nell'ipotesi in cui esso sia preparato da un'altra persona.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Cfr. Pietro Amenta, *Le procedure in materia di matrimonio canonico: storia, legislazione e prassi*, cit., p. 101 ss., il quale rileva che il Vescovo, scrivendo *pro rei veritate*, fa una vera e propria valutazione delle prove raccolte e denuncia la loro congruità con le condizioni previste dalla normativa sostanziale, assicurandosi che, in caso di nuovo matrimonio dispari o di mista religione, siano adempiute le condizioni previste dal can. 1125 con la sottoscrizione delle cauzioni di cui all'art. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Cfr. Janusz Kowal, *Lo scioglimento del matrimonio in favorem fidei*, cit., p. 493 ss., il quale sottolinea che la dichiarazione cd. *de scandalo non timendo* va intesa correttamente: il Vescovo deve

te oratrice o della terza parte; la mancanza o l'adempimento degli obblighi legati al matrimonio precedente<sup>80</sup>.

Ricevuto il votum del Vescovo, il notaio del tribunale amministrativo numera tutte le pagine, se non sono state ancora numerate e prepara un indice degli atti<sup>81</sup>, indicando le pagine in cui essi si trovano; inoltre, deve anche preparare un sommario, secondo il formato indicato dalla Congregazione competente, autenticando il tutto.

Ouindi, il Vescovo deve inviare alla Congregazione per la Dottrina della Fede, di solito tramite la Nunziatura, tre esemplari di tutti gli atti, trascritti tipograficamente, insieme al suo voto e alle osservazioni del difensore del vincolo, provvisti di un indice di materie ed un sommario, secondo il disposto dell'art. 25. Inoltre, si precisa che il testo deve essere redatto in una delle lingua conosciute e ammesse dalla Curia Romana<sup>82</sup>: se qualche documento o deposizione è redatto in lingua locale, non riconosciuta dalla Curia Romana, deve essere tradotta fedelmente sotto giuramento, secondo il senso dell'art. 16 della Cost. apost. Pastor Bonus di Giovanni Paolo II.

La Congregazione, ricevuto il dossier, lo protocolla e comunica al Vescovo il numero di protocollo. Da questo momento in poi bisogna solo aspettare il rescritto, affermativo o negativo, salvo che la Congregazione non chieda chiarimenti attraverso un'istruttoria supplementare e seguendo le istruzioni date caso per caso dal Dicastero competente.

Se la risposta della Congregazione è affermativa, e quindi il Santo Padre ha sciolto il vincolo matrimoniale in vista del nuovo matrimonio, questo deve essere comunicato alle parti e alla parrocchia dove la parte cattolica è stata battezzata o accolta nella Chiesa cattolica, per essere annotato nel

dire se la concessione della dispensa possa in futuro provocare scandalo o meno. Lo scandalo, cioè, è messo in relazione non con la situazione attuale o pregressa del richiedente, quanto con la situazione futura. La preoccupazione è che il provvedimento pontificio vada realmente a beneficio delle anime, non solo delle parti coinvolte, ma anche di tutta la comunità cristiana: tale non sarebbe un provvedimento pontificio, qualora provocasse scandalo o solo grande meraviglia ed incomprensione da parte dei fedeli.

<sup>80</sup> Congregazione per la Dottrina della Fede, Note riguardanti gli aspetti documentali e procedurali delle cause in favore della fede, n. 3: «Prima che il caso venga trasmesso a Roma, devono essere affrontati e risolti ogni problema relativo al pericolo di un eventuale scandalo legato alla concessione della grazia, così come ogni eventuale dubbio sulla sincerità della conversione della parte oratrice o della terza parte, oppure eventuali difficoltà riguardanti il modo con cui la parte oratrice provveda agli obblighi derivanti dalla precedente unione».

<sup>81</sup> CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, n. 8, osserva che l'indice va inteso come tavola dei contenuti o la lista di tutti i documenti, testimonianze e altri atti e le pagine in cui essi sono trovati. Ecco perché ogni pagina deve essere sempre numerata.

<sup>82</sup> Cfr. Luigi Sabbarese, Lo scioglimento del matrimonio in favore della fede: la fase diocesana della procedura, cit., p. 92 ss.

registro dei battezzati o nel registro dov'è stata annotata l'avvenuta ricezione nella Chiesa cattolica. Se la risposta è, invece, negativa, è sufficiente avvisare le parti che la richiesta di scioglimento non ha avuto esito positivo.

3. La fase apostolica dello scioglimento in favorem fidei e i riflessi dell'annotazione del rescritto pontificio nel registro dei battezzati sull'esercizio dello ius connubii

Ultimata la fase istruttoria, il processo viene sottoposto allo studio della Congregazione per la Dottrina della Fede, presso la quale esiste una speciale commissione, che studia la causa per verificare se vi siano tutti i requisiti del caso istruito e se la stessa possa essere presentata al Romano Pontefice per la concessione della grazia dello scioglimento. Tale Congregazione, in forza dell'art. 53 della Cost. apost. *Pastor Bonus*<sup>83</sup>, è competente a conoscere "*quae privilegium fidei respiciunt*" <sup>84</sup>. Giunta la causa all'Ufficio Matrimoniale della Congregazione, l'esame del fascicolo di causa avviene con gradualità, in tre fasi.

La prima è volta a verificare se il fascicolo inviato dal Vescovo è completo: in caso contrario si chiede al Vescovo un *supplementum instructorium*.

La seconda fase prevede l'intervento del difensore del vincolo della Congregazione: il suo compito è verificare se vi siano elementi che ostano alla concessione della grazia: se questi possono essere sanati con un *supplementum instructorium*, si chiede al Vescovo interessato di provvedere. Dopo che il fascicolo di causa è stato completato e il difensore del vincolo della Congregazione ha concluso le sue osservazioni, la causa passa all'esame di tre Commissari<sup>85</sup>, scelti dall'apposita Commissione speciale istituita presso la Congregazione e nominati *ad hoc* dal Prefetto della Congregazione, i quali

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> GIOVANNI PAOLO II, Costituzione apostolica *Pastor Bonus*, 28 giugno 1988, art. 53: «Spetta alla Congregazione per la Dottrina della Fede di giudicare, in linea sia di diritto che di fatto, quanto concerne il privilegium fidei».

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> L'attività della Santa Sede nel 2008 (Pubblicazione non ufficiale), LEV, Città del Vaticano, 2008, p. 439 ss., precisa che la Congregazione tramite il suo Ufficio Matrimoniale è impegnata prevalentemente nell'esame delle cause di scioglimento del vincolo tra una parte battezzata e una parte non battezzata oppure tra due parti non battezzate quando non può essere applicato il privilegio paolino.

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> Cfr. John Joseph Kennedy, *Prassi ed orientamenti della Congregazione per la Dottrina della Fede*, in Aa.Vv., *Lo scioglimento del matrimonio canonico*, a cura di Associazione Canonistica Italiana, LEV, Città del Vaticano, 2013, p. 102 ss., il quale rileva che i tre Commissari studiano gli Atti a domicilio. Ogni Commissario riceve quindi un certo numero di casi, di solito variabile tra i 6 e i 12. Quando i casi sono studiati, tutti e tre i Commissari si incontrano presso la Congregazione dove si discute nel merito ogni caso.

devono studiare la causa e redigere un proprio votum da far conoscere agli altri Commissari in seduta comune. Dopo la discussione, esaminata ogni cosa, la Commissione può adottare, a maggioranza, quattro decisioni diverse: negative, dilata et compleantur acta, procedatur ad ulteriora, pro gratia. Se il giudizio della causa concluda per una risposta negativa<sup>86</sup> o dilatoria, la Congregazione può respingere la petizione proposta dal coniuge oratore, nel caso in cui le ragioni addotte a sostegno dello scioglimento non siano sufficienti, oppure può chiedere al Vescovo interessato un supplemento d'istruttoria, segnalando la materia circa la quale l'istruttoria deve essere completata e gli elementi per compiere tale supplemento. Invece, nel caso in cui vi siano difficoltà ad accogliere la petizione sia per cause procedurali sia per cause dottrinali, il fascicolo passa all'istanza superiore: nello specifico, per risolvere questioni legate alla procedura, interviene il Congresso, cui prendono parte il Capo Dicastero, il Prelato Superiore, il Sottosegretario, i Capi Ufficio e, a giudizio del Capo Dicastero, gli Aiutanti di Studio e altri Officiali<sup>87</sup>, previo parere di esperti in materia; per le questioni dottrinali, invece, interviene la Consulta, previo parere di almeno due superperiti o consultori della Congregazione<sup>88</sup>.

Le conclusioni dei Consultori, insieme al fascicolo della causa, sono esaminati dal Congresso e le decisioni dei Padri sono, infine, sottoposte al Romano Pontefice.

Se il caso in esame possiede con morale certezza tutti i requisiti necessari,

In tal caso, si ha la certezza morale che il caso non può essere presentato al Santo Padre.

Regolamento Generale della Curia Romana, art. 118 § 1, in AA.Vv., Commento alla Pastor Bonus e alle norme sussidiarie della Curia Romana, a cura di Pio Vito Pinto, cit., p. 441 ss.

<sup>88</sup> Cfr. Luigi Sabbarese, Elias Frank, Scioglimento in favorem fidei del matrimonio non sacramentale, cit., p. 100 ss., i quali sottolineano che i casi più difficili di carattere dottrinale riguardano la validità del battesimo, specie quello ricevuto nelle sette di recente istituzione; non vi sono, invece, difficoltà ad ammettere la validità del battesimo conferito nelle Chiese ortodosse e in quelle della riforma d'Occidente. Ad ogni modo, sarà necessario riferirsi alle indicazioni date in proposito dal nuovo direttorio ecumenico, soprattutto per verificare la materia e la forma utilizzate nel battesimo. Sino ad oggi, sono senz'altro invalidi i battesimi amministrati nella "Comunità cristiana", nella "Chiesa della nuova Gerusalemme", nella "Chiesa di Gesù Cristo dei Santi dell'ultimo giorno", nella "Chiesa libero-cattolica di Olanda", presso i testimoni di Geova e presso gli Unitariani; ANDREA SILVESTRELLI, Scioglimento del matrimonio in favorem fidei, cit., p. 201 ss., ricorda che tra questi casi, in passato, si rimetteva la richiesta di scioglimento di matrimonio della persona che desiderava entrare in un istituto religioso. Attualmente, invece, se una persona vuole entrare in un istituto oppure accedere all'Ordine del presbiterato, non si suole concedere la grazia dello scioglimento del matrimonio, ma soltanto la dispensa dal relativo impedimento. Similmente, nel caso delle richieste dello scioglimento di matrimonio senza intenzione di contrarne uno nuovo: in casi del genere, si raccomanda che la causa sia istruita immediatamente e mandata alla Congregazione, per evitare il rischio di perdere contatto con vari testi essenziali. Tuttavia, la prassi del Dicastero è di raccomandare la grazia solo quando l'oratore ha scelto la parte con la quale celebrerà il futuro matrimonio.

la Commissione lo definisce affermativamente (*pro gratia*) e la Congregazione raccomanda la concessione della dispensa al Romano Pontefice, inviando il sommario complessivo della causa e il suo parere positivo. Spetta solo al Romano Pontefice, in forza della suprema potestà di cui gode, concedere la grazia attraverso il rescritto di scioglimento<sup>89</sup>, in genere in occasione dell'udienza data al Prefetto o al Segretario della Congregazione. In tal caso, il rescritto contenente la concessione della grazia viene inviato al Vescovo interessato, che lo consegnerà alle parti: esso non ha bisogno di esecuzione, salvo i casi in cui ciò sia previsto dal diritto, ma ex can. 62 CIC, produce i suoi effetti dal momento in cui viene emesso<sup>90</sup>.

Talvolta, la Congregazione riceve la richiesta che un caso venga trattato con urgenza: nonostante sia prassi trattare i casi in base alla data di arrivo, si cerca di facilitare la richiesta del Vescovo<sup>91</sup>.

Sciolto il vincolo, entrambe le parti sono libere e hanno, dunque, facoltà di celebrare nuove nozze. Se l'altra parte si è associata alla petizione della parte oratrice, la Congregazione comunica anche a lei il rescritto di concessione della grazia, anche se, talvolta, la comunicazione all'altra parte, soprattutto quando questa è convenuta, è più difficile<sup>92</sup>: il che non impedisce alla parte convenuta di contrarre nuove nozze ma essa potrà farlo solo con il ricorso alla Congregazione per la Dottrina della Fede, sia per ottenere la licenza nel caso di matrimonio misto, sia per ottenere la dispensa dall'impedimento, nel caso di matrimonio con *disparitas cultus*. Il rescritto, infatti, concede alle parti di contrarre un nuovo matrimonio, ma nella forma canonica.

Nel rescritto pontificio *pro gratia*, sono rilevanti le specificazioni che riguardano sia la parte oratrice sia l'altra parte, come anche la condizione canonica della nuova comparte. Della parte oratrice, inoltre, rileva sapere se sia battezzata cattolica o acattolica, o se non sia battezzata, e con chi intenda contrarre nuove nozze o convalidare un'unione attentata. Pertanto, sarà utile tener conto di tutti questi elementi che vengono inseriti nel rescritto pontificio e che devono essere rispettati per la celebrazione di nuove nozze

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> Cfr. Salvatore Berlingo, *La diversa natura delle procedure speciali*, in Aa.Vv., *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, LEV, Città del Vaticano, 1992, p. 18 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup> Cfr. Velasio De Paolis, Andrea D'Auria, *Le Norme Generali. Commento al Codice di Diritto Canonico*, UUP, Città del Vaticano, 2014, p. 239 ss.

<sup>91</sup> Cfr. John Joseph Kennedy, *Prassi ed orientamenti della Congregazione per la Dottrina della Fede*, cit. p. 103 ss., il quale evidenzia che per qualificare una situazione come urgente ci sono molti esempi, quali una malattia terminale di una delle parti o di uno dei loro familiari stretti, una situazione nella quale l'impedimento di un'unione precedente è stato scoperto solamente poco tempo prima del matrimonio, o qualcosa che potrebbe provocare serie difficoltà o pene per le parti.

<sup>92</sup> Cfr. Antonino Abate, Il matrimonio nella nuova legislazione canonica, cit., p. 305 ss.

o per la convalida di un matrimonio attentato. In tutti i casi, è necessario che le nuove nozze vengano celebrate nella forma canonica, secondo quanto disposto nella legislazione canonica, così che nel nuovo matrimonio da contrarre, se una delle parti non è battezzata, sarà necessario richiedere e ottenere la dispensa dall'impedimento di disparità di culto, se una delle parti è acattolica sarà necessario richiedere e ottenere la licenza espressa<sup>93</sup>. In entrambe le ipotesi, non è sufficiente rivolgersi all'Ordinario o Gerarca del luogo ma sarà necessario che la dispensa o la licenza venga concessa dalla Congregazione per la Dottrina della Fede.

Nello scioglimento in favore della fede tra una parte non battezzata e una parte il cui battesimo è incerto, il rescritto pro gratia dispone che la parte oratrice, che intende convalidare la propria unione con una parte cattolica, deve aver previamente prestato le cauzioni del caso e aver ottenuto la dispensa dall'impedimento di disparità di culto e che la parte cattolica deve soddisfare una congrua penitenza per aver attentato matrimonio<sup>94</sup>. Quando, invece, la grazia riguarda la scioglimento di un vincolo tra due non battezzati, dove la parte oratrice intende convalidare l'unione con una parte acattolica, prestate le cauzioni del caso e ottenuta la previa dispensa dall'impedimento di disparità di culto, si procederà alla convalidazione di quella nuova unione solo dopo la conversione della parte acattolica. Ottenuto lo scioglimento in favore della fede di un vincolo tra una parte cattolica e una parte non battezzata, la parte oratrice cattolica può contrarre nuove nozze con una parte cattolica; se vi è stata illecita convivenza, tuttavia, sarà imposta ad entrambe una congrua penitenza. Nel caso, invece, sia stato sciolto un vincolo tra una parte acattolica e una parte non battezzata, la parte oratrice. dopo la conversione, può contrarre nuove nozze con una parte cattolica.

Nello scioglimento di un vincolo tra una parte non battezzata e una parte il cui battesimo è incerto, se la parte oratrice, già cattolica, intende contrarre nuove nozze con una parte acattolica, deve prestare le cauzioni del caso e ottenere la previa licenza per matrimonio di mista religione; se, invece, la parte oratrice non ancora battezzata intende convalidare la sua unione con un catecumeno, può farlo dopo aver ricevuto il battesimo lui e la nuova comparte. Nel caso di scioglimento di un vincolo tra una parte non battezzata e una parte acattolica, la parte oratrice, dopo il battesimo, può contrarre nuove nozze con una parte cattolica; se, però, la parte oratrice è acattolica e vuole sposare una parte cattolica, deve prima prestare le debite cauzioni e ottenere

<sup>93</sup> Cfr. JANUSZ KOWAL, Lo scioglimento del matrimonio in favorem fidei, cit., p. 483 ss.

<sup>94</sup> Cfr. Antonio Silvestrelli, Scioglimento del matrimonio in favorem fidei, cit., p. 202 ss.

la previa licenza dalla proibizione di *mixta religio*. Quando la stessa parte oratrice acattolica intende convalidare la sua unione con una parte cattolica, prestate sempre le cauzioni e ottenuta la previa licenza per contrarre un matrimonio misto, alla parte cattolica si dovrà imporre una congrua penitenza per attentato matrimonio. Nel caso anche la parte oratrice sia cattolica, sarà imposta anche a lei una congrua penitenza per attentato matrimonio<sup>95</sup>.

Quando si tratta di una parte oratrice cattolica, che intende contrarre nuove nozze con una parte cattolica, e sia intercorsa convivenza *more uxorio*, allora nel rescritto di grazia dello scioglimento del vincolo naturale si aggiunge una congrua penitenza sia alla parte oratrice sia alla nuova comparte, per illecita coabitazione.

Nello scioglimento di un vincolo in cui la parte oratrice è acattolica, questa può convalidare la propria unione con un catecumeno, dopo la sua conversione e dopo il battesimo del catecumeno; se, invece, la parte oratrice è cattolica e intende contrarre nuove nozze o convalidare un'unione con un catecumeno, è sufficiente che solo questi riceva previamente il battesimo. Ouando si tratta di una parte oratrice non battezzata che intende convalidare la sua unione con un catecumeno, è necessario che oltre al battesimo del catecumeno vi sia la prestazione delle debite cauzioni e la previa dispensa dall'impedimento di disparità di culto. Bisogna, poi, tener presente che, oltre ai casi in cui la parte oratrice chiede lo scioglimento del vincolo naturale per assumere un nuovo stato di vita non coniugale e, quindi, per consacrarsi in un istituto religioso o per accedere agli ordini sacri, può presentarsi anche il caso in cui la medesima parte oratrice non abbia in mente di contrarre nuove nozze, ma chiede lo scioglimento unicamente per motivi di coscienza. La Congregazione per la Dottrina della Fede, esaminato il caso, non lo presenta al Santo Padre per la grazia, ma la parte oratrice potrà senz'altro ricorrere nuovamente quando avrà scelto una nuova comparte e avrà deciso di contrarre nuove nozze secondo la forma canonica.

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup> Cfr. Luigi Sabbarese, Elias Frank, *Scioglimento in favorem fidei del matrimonio non sacramentale*, cit., p. 103 ss., i quali precisano che può darsi anche il caso di scioglimento tra una parte acattolica e una parte non battezzata, dove, però, la parte oratrice acattolica intende contrarre nuove nozze con una parte cattolica. In questo caso, è necessario prestare le cauzioni di rito e ottenere la previa licenza dalla proibizione di *mixta religio*.